



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

L. 10.12.1999 n. 488 art. 26

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze attribuisce alla CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla CONSIP S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

VISTO l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

VISTO, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle previste dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

RITENUTO, che sussistano gli obblighi di cui sopra ed in particolare quelli relativi alla utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO, che per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

DECRETA

Art. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate per l'anno 2007, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

- 1 - Arredi per ufficio;
- 2 - Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card,);
- 3 - Combustibili da riscaldamento (specificamente: Gasolio e Biodiesel);
- 4 - Energia Elettrica;
- 5 - Macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: Fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, Personal Computer, desktop e portatili, Server Entry e Midrange, Software Microsoft e Stampanti);
- 6 - Noleggio autoveicoli;
- 7 - Servizio di buoni pasto;
- 8 - Servizi di telefonia fissa;
- 9 - Servizi di telefonia mobile.

Roma, 1 MAR. 2007

IL MINISTRO

T. P...

[Handwritten mark]

3159

[Handwritten signature]